



# COMUNE DI ROCCASCALEGNA (CH)



[www.comune.roccascalegna.ch.it](http://www.comune.roccascalegna.ch.it)

Via Roma, 12 C.A.P. 66040 tel. 0872987111/Fax 0872987547 C.F. 81001800697 P.I. 00283210698  
e-mail [protocollo@comunedi-roccascalegna.it](mailto:protocollo@comunedi-roccascalegna.it) PEC [pec@comuneroccascalegna.it](mailto:pec@comuneroccascalegna.it)

Prot. n. 889 del 9/2/2017

Spett.le  
Consiglio delle Autonomie Locali  
c/o Consiglio regionale dell'Abruzzo  
Via Michele Jacobucci n.4  
67100 L'Aquila  
[protocollo@pec.crabruzzo.it](mailto:protocollo@pec.crabruzzo.it)

**Oggetto: Richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, L.131/2003.**

Il sottoscritto Domenico Giangiordano, in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Roccascalegna (Prov. CH)

RIVOLGE

la seguente richiesta di parere alla Corte dei Conti-Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, rappresentando quanto segue:

- Questo Comune ha assunto nel mese di gennaio 2017 un operaio – cat. B1 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo parziale (part time orizzontale) per 15 ore a settimana, a seguito di apposita procedura concorsuale;
- Attualmente, a causa di esigenze emerse anche a seguito degli eventi atmosferici che hanno interessato la regione Abruzzo nel corso delle ultime settimane, si ritiene necessario ricorrere, in maniera continuativa, all'utilizzo del suddetto lavoratore per un maggiore numero di ore;
- A tal fine, non essendo sufficienti il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario ovvero di lavoro aggiuntivo ai sensi dell'art. 6 CCNL 14.9.2000, come integrato dall'art. 15 CCNL 5.10.2001, l'Amministrazione ritiene che l'incremento dell'orario di lavoro del dipendente in questione da n. 15 a n. 30 ore settimanali sia l'unica soluzione praticabile per fronteggiare le proprie necessità;
- Tuttavia, ai fini di un eventuale incremento orario a n. 30 ore settimanali, questo Ente non ha spazi assunzionali a disposizione da impiegare, né sono previste a breve cessazioni di personale; invece, sarebbero rispettati i limiti di spesa del personale ai sensi dell'art. 1, comma 557 e ss. della L. n. 296/2006, poiché nel corso degli ultimi anni sono stati stipulati accordi con

Enti del territorio per la gestione associata di servizi e per l'utilizzo in convenzione di personale, con riflesso positivo sui relativi oneri di spesa.

Pertanto, alla luce di quanto esposto, si chiede di conoscere se, in assenza di spazi assunzionali disponibili anche per i prossimi anni, sia possibile procedere, nel medesimo anno in cui si è provveduto all'assunzione, all'incremento dell'orario di lavoro del dipendente interessato a n. 30, nel rispetto dei limiti di spesa di personale sanciti dal legislatore, senza che questo costituisca una ipotesi elusiva delle norme di contabilità pubblica che hanno consentito l'assunzione per sole n. 15 ore.

Le norme riguardanti il quesito sono:

- art. 1, comma 557 e ss., L. n. 296/2006;
- art. 16 D.L. n. 113/2016;
- CCNL comparto Regioni e autonomie locali.

Casi di giurisprudenza afferenti il parere: -

Pareri dati sulla materia da altre sezioni di Controllo della Corte dei Conti:

- Corte dei Conti Campania, parere 20 maggio 2016, n. 144;
- Corte dei Conti Campania, parere 9 novembre 2016, n. 338;
- Corte dei Conti Basilicata, deliberazione 14 dicembre 2016, n. 51;

Roccascalegna, 9 febbraio 2017

Il Sindaco  
Domenico Giangiordano

